

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 16 aprile 2024, n. 173

[ID VIP 8752] - Parco agrivoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 46,01 MW, da realizzare nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) in località "Tamariceto". Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: SR Taranto s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti

- energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con

provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 11128 del 26.01.2023, acquisita in pari data al prot. n.988 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rappresentava la proposizione dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché degli ulteriori titoli ambientali ivi indicati, da parte della SR Taranto S.r.l., ai sensi dell'art. 27, co.5, D.Lgs. n. 152/2006;
- con successiva nota prot. n. 48179 del 29.03.2023, acquisita al prot. n. 6121 del 13.04.2023 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, Il M.A.S.E. rendeva comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 7458 del 09.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali il seguente contributo, allegato alla presente determinazione, relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 7791 del 15.05.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha espresso parere favorevole.

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8752, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo Parco agrivoltaico di potenza

elettrica complessiva pari a 46,01 MW, da realizzare nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) in località "Tamariceto", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SR Taranto" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.**

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8752

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 46,01 MW
Ubicazione: Comune di Castelluccio dei Sauri (FG).
Proponente: SR Taranto S.r.l.

Inquadramento progetto

L'impianto fotovoltaico in esame, essenzialmente suddiviso in 3 CAMPI, sarà realizzato in agro del Comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) in località "TAMARICETO" ai seguenti Fogli e particelle:

Foglio 16 p. 10,104,27,39,109,33,37,38,107,35,108,275,31,32,25,26,9, Foglio 17 p.88,240,283,22,227,16 e Foglio 19 p. 102, 24. La sottostazione elettrica di utenza 30/150 kV è ubicata al Foglio 42 p. 575 del Comune di Deliceto (Fg).

Il progetto prevede l'installazione di un impianto della potenza complessiva in DC di 46.010,25 kWp, a cui corrisponde una potenza di connessione in AC di 35.000 kW, configurato con un sistema ad inseguitore solare mono-assiale.

Il modello di modulo fotovoltaico previsto è "BiHiKu6" della CANADIAN SOLAR da 585 Wp bifacciale in silicio monocristallino. L'impianto fotovoltaico interesserà complessivamente una superficie contrattualizzata di 66,56 Ha di cui soltanto circa 25,56 Ha saranno occupati dagli inseguitori, dalle cabine di trasformazione e consegna, dalle strade interne.

Il progetto prevede la realizzazione di una fascia perimetrale di mitigazione intorno a tutto il perimetro di ciascun campo costituente l'impianto fotovoltaico, costituita da mandorleto intensivo. Prevede inoltre la coltivazione di 30 Ha di terreno tra gli interfilari delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici con piante officinali tipo lavanda. In un primo periodo, di circa 2 anni, si procederà con la coltivazione di piante di lavanda su una superficie sperimentale di circa 1 Ha, successivamente la coltivazione mista di lavanda e origano si amplierà su tutti e 30 Ha.

L'intervento prevede anche opere di mitigazione ambientale importanti, tese ad evitare l'inacidimento dei terreni occupati dai moduli fotovoltaici e recuperare la biodiversità del sito, riducendo al contempo l'impatto visivo dell'impianto fotovoltaico.

Verifica ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n. 199/2021 e del D.M. 10 settembre 2010

L'area dell'impianto, non intercettando vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 o dell'art. 136 del medesimo, può ritenersi idonea ai sensi della lettera c-quater.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Con riferimento alla stazione di servizio, sono presenti pale eoliche nelle vicinanze ed un'area industriale (centrale Edison), così determinando l'idoneità della relativa area ai sensi della lettera c-ter. Tali osservazioni trovano riscontro nell'elaborato IT CST 001 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.

A seguire uno stralcio del progetto di campo agrivoltaico:



Nelle immagini successive, invece, sono evidenziate le particelle dell'area del campo agrivoltaico che intercettano vincoli PPTR, quali UCP Versanti, UCP Area a rischio archeologico, UCP Area di rispetto segnalazione architettonica.






DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Verifica alle linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Sul punto va preliminarmente osservato che non è dato rinvenire una relazione di verifica dei requisiti previsti dalle linee guida; inoltre, mancando elaborati chiari sul punto, ci si sofferma su quanto dichiarato dal Proponente.

REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In merito al requisito A1

Dalle tabelle riportate dal Proponente emerge una superficie totale dell'impianto agrivoltaico di 66,56 Ha escludendo i 0,25 Ha di Deliceto.

Quanto all'area occupata dalle strutture, non è chiaro quale sia il relativo dimensionamento. Stando a quanto dichiarato in cap. 27 par. 27.1 pag. 231 IT CST F01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:

"In pratica dei 66,81 Ha contrattualizzati per la realizzazione dell'opera risulta che soltanto 32,04 HA di suolo saranno occupati in maniera reversibile.

La restante parte del suolo contrattualizzato pari a 40,8949 Ha sarà rivalutata con l'attività agricola prevista nel progetto agro voltaico che è così schematizzata..."

Ne risulta una superficie totale di 66,56 Ha e 40,8949 Ha di superficie coltivabile, quindi $S_{agr}/S_{tot} = 40,8949/66,56 = 0,6144$ al di sotto del minimo richiesto dello 0,70. Quindi il requisito A1 non è soddisfatto.

In merito al requisito A2

La superficie occupata dai pannelli risulta essere 23,02 Ha.

Se ne desume che per il LAOR: $S_{pv}/S_{tot} = 23,02/66,56 = 0,34$, inferiore a 0,40 considerando l'area recintata agrivoltaica. Si può quindi ritenere soddisfatto il requisito A2.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

In merito al requisito B1

L'area è attualmente interessata da seminativi semplici in aree irrigue e ricade in "Olio extravergine di oliva Dauno Basso Tavoliere DOP", mentre per i vini si riscontra produzione di Daunia IGT: bianco nelle tipologie normale, frizzante e passito; Rosato nelle tipologie normale e frizzante; rosso nelle tipologie normale frizzante, passito e novello.

Da verifica su google earth si può constatare che nei dintorni le attività agricole sono prevalentemente basate su terreni seminativi, molti uliveti e alcuni vigneti. A fronte di ciò è proposta una coltivazione che non è tipica nè della zona nè della Puglia in generale, sicché non sembra essere soddisfatto il requisito B1.

In merito al requisito B2 non è stato possibile operare riscontri.

REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;

In merito al requisito C



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA


SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Da linee guida:


attività in zone circoscritte del suolo.

Figura 9 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e sotto a essi (TIPO 1).



attività in zone circoscritte del suolo.

Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).



Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).



Come può evincersi dallo schema è raggiunta una altezza media di 2,30m solo nel momento in cui i pannelli sono orizzontali, mentre la loro altezza minima da terra è pari ai 0,70m, rientrando quindi nel tipo 2. Del resto lo stesso Proponente dichiara che non saranno operate coltivazioni sotto i pannelli.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Per le linee guida, gli impianti agrivoltaici di tipo 2) non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Quindi il requisito C non è verificato.

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

In merito ai requisiti D ed E non è dato rinvenire in atti elementi di riscontro, di talché devono ritenersi non soddisfatti.

La Parte III delle linee guida indica ulteriori caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici e al capitolo 3.2 descrive le caratteristiche del soggetto che realizza il progetto.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle

Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.

Al momento il proponente è una società di energia, e non si fa riferimento in alcun elaborato all'esistenza di una impresa agricola che coltivi i terreni; né soprattutto è dato comprendere quali benefici economici l'impresa ricavi anche dall'utilizzo di parte dell'energia prodotta.

Appare evidente che tutta l'energia prodotta venga convogliata in rete e venduta e non utilizzata quindi da un'azienda agricola.

In conclusione si ritiene che il progetto proposto non rientri nella denominazione di agrivoltaico.

Conclusioni

Alla luce della documentazione istruita si ritiene che, pur essendo l'area idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n. 199/2021 e non rientrando tra quelle non idonee ai sensi del DM 10 Settembre 2010, il progetto proposto non possa essere favorevolmente valutato. Presentandosi come agrivoltaico, infatti, non ne possiede le caratteristiche così come delineate dalle linee guida: ne risulta quindi del tutto privata in radice la ragion d'essere.